

**PDL 366 “Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006”**

<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b> <i>LR 8/2006</i> <i>Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio</i> (sono riportati solo gli articoli oggetto di modifica)</p>	<p style="text-align: center;"><b>PDL 366</b> <b>Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.</b> <b>Modifiche alla l.r. 8/2006</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Omissis...</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SOMMARIO</b></p> <p>Preambolo</p> <p>Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 8/2006</p> <p>Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006</p> <p>Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 8/2006</p> <p>Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8/2006</p> <p>Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006</p> <p><b>Art. 6 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>Art. 7 – Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 8/2006</b></p>
	<p style="text-align: center;">Preambolo</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Consiglio regionale</b></p> <p><b>Visto</b> l'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione;</p> <p><b>Visto</b> l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;</p>

**Vista** la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

**Considerato** quanto segue:

1. Con la **l.r. 8/2006** la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all'entrata in vigore della legge. **La complessità di tali processi** è apparsa evidente al legislatore, che ha infatti **posticipato in più occasioni** i termini temporali degli stessi;

2. **Il regolamento d'attuazione della l.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori** difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come "private ad uso collettivo" in esercizio;

3. Sono emerse **rilevanti** difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;

4. **Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate** modifiche alla legge che per le piscine private ad uso **collettivo** introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente

	<p>nell'alveo delle attività riconducibili all'autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;</p> <p><b>5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico- gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicitano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli.</b></p> <p style="text-align: center;">approva la presente legge</p>
<b>Omissis...</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Classificazione delle piscine</b></p> <p>1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:</p> <p>1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;</p> <p>2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;</p> <p>3) impianti finalizzati al gioco acquatico.</p> <p>b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.</p> <p>2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.</p>	
<b>Omissis..</b>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Regolamento regionale</b></p> <p>1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:</p> <p>a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;</p> <p>b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;</p> <p>c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;</p> <p>d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all' <a href="#">articolo 16</a> ;</p> <p>e) le deroghe ai sensi dell' <a href="#">articolo 9</a> , comma 5;</p> <p>f) le deroghe ai sensi dell' <a href="#">articolo 19</a> , comma 3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 01</b> <b>Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è aggiunto il seguente:</b></p> <p><b>“1 bis Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento alle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali, in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell'articolo 18.”</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo</b> <b>Art. 7</b> <b>Campo di applicazione</b></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Caratteristiche generali delle piscine</b></p> <p>1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecnica ed acustica, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p> <p>2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all' <a href="#">articolo 9</a>.</p> <p>3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p> <p>4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Modifiche all'articolo 8 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “e, limitatamente alla piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli.”;</b></p> <p><b>2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale.”.</b></p> <p><b>3. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:</b></p> <p><b>“4-bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),</b></p>

<p>5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla <a href="#">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a> (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).</p>	<p>numero 2), l'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lava piedi <b>o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire</b> la pulizia prima dell'ingresso in acqua.”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Requisiti igienico-sanitari dell'acqua</b></p> <p>1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.</p> <p>2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.</p> <p>3. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:</p> <p>a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;</p> <p>b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;</p> <p>c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.</p> <p>4. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al <a href="#">decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31</a> (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p> <p>5. L'Azienda unità sanitaria locale può consentire per l'acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p> <p>6. L'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.</p> <p>7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006</b></p> <p>1. <b>Al termine del comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole:</b> “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), <b>la verifica del</b> rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell'ambito delle procedure di autocontrollo <b>con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l'apertura per gli impianti stagionali.</b> Resta ferma la possibilità per l'autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.”</p> <p>2. <b>Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:</b></p> <p>“6-bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è <b>effettuato</b> nel rispetto delle normative tecniche UNI <b>oppure secondo procedure</b> di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, <b>fatto salvo quanto previsto dal comma 7.</b>”.</p>

<p>8. La Regione favorisce l'adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a> definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di incentivazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Regolamento interno della piscina</b></p> <p>1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell'impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Modifiche all'articolo 10 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:</b></p> <p>“<b>1bis.</b> Per le piscine di cui all'articolo 3, <b>comma 1</b>, lettera a), numero 2), il regolamento interno <b>definisce</b> anche:</p> <p><b>a)</b> la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, <b>il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza</b> di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;</p> <p><b>b)</b> le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;</p> <p><b>c)</b> i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell'area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 5;</p> <p><b>d)</b> la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'<b>articolo 16 comma 2.</b>”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Responsabile della piscina</b></p> <p>1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.</p>	

<p>2. Il responsabile della piscina:</p> <p>a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;</p> <p>b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 ;</p> <p>c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all' articolo 16 ;</p> <p>d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 e nelle procedure di autocontrollo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>Dotazione del personale</b></p> <p>1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:</p> <p>a) l'assistente ai bagnanti;</p> <p>b) l'addetto agli impianti tecnologici.</p> <p>2. L'assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.</p> <p>4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all' <a href="#">articolo 5</a> , deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.</p> <p>5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti.</p> <p>6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.</p> <p>7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8/2006</b></p> <p>1. <b>Alla fine del comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole:</b> “Per le piscine di cui all'articolo 3, <b>comma 1</b>, lettera a), numero 2) tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati”.</p> <p>2. <b>Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>“7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all'esperienza consolidata dell'operatore alla valutazione de rischio dell'impianto.</b></p>

<p align="center"><b>Artt. 13-14-15 -16-17</b> <b>Omissis....</b></p>	
<p align="center"><b>Art. 18</b> <b>Sanzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titolari delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' <a href="#">articolo 13</a> , o senza la SCIA (<a href="#">7</a>) di cui all' <a href="#">articolo 14</a> , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.</li> <li>2. I responsabili delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all' <a href="#">articolo 16</a> , commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.</li> <li>3. <b>I responsabili</b> delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell'impianto piscina indicati nel <b>regolamento regionale</b> di cui all' <a href="#">articolo 5</a> , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.</li> <li>4. I responsabili delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel <b>regolamento regionale</b> di cui all' <a href="#">articolo 5</a> , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall'azienda USL.</li> <li>5. I responsabili delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l'orario di apertura ai sensi dell' <a href="#">articolo 12</a> , comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti.</li> <li>6. I responsabili delle piscine di cui all' <a href="#">articolo 3</a> , comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell' <a href="#">articolo 9</a> , comma 7;</li> <li>b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all' <a href="#">articolo 10</a> ;</li> <li>c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all' <a href="#">articolo 10</a></li> </ol> </li> <li>6. Ferma restando l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di provvedimenti</li> </ol>	<p align="center"><b>Art.5</b> <b>Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>01. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 8/2006 prima delle parole: “i responsabili” sono inserite le seguenti: “Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 bis,”.</b></p> <p><b>1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 8/2006 dopo le parole: “regolamento regionale di cui all'articolo 5” sono inserite le seguenti: “o nella presente legge”.</b></p>



<p>contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a trenta giorni.</p> <p>7. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella <a href="#">legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81</a> (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).</p> <p>8. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL.</p> <p>10. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>Norme transitorie e deroghe</b></p> <p>1. <i>Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2015.</i></p> <p>2. <i>Abrogato.</i></p> <p>3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all' articolo 5.</p> <p>4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006</b></p> <p><b>1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.”</b></p> <p><b>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 sono inseriti i seguenti:</b></p> <p><b>“1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 1.</b></p> <p><b>2 bis. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>“3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 possono presentare</b></p>

	<p><b>istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015.”</b></p> <p><b>2 ter. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>“4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.”</b></p>
<p><b>Art. 20-21-22-23-24-25</b> <b>Omissis</b></p>	
<p><b>Capo IV - Norme finali</b></p> <p><b>Art. 26</b></p> <p><b>Applicabilità delle norme</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 5.</p>	<p><b>Art. 7</b> <b>Modifiche all'articolo 26 della l.r. 8/2006</b></p> <p>1. L'articolo 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Art. 26</b> <b>Disposizioni finali</b></p> <p>1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2) nelle parti compatibili con la presente legge.”</p> <p>2. <b>Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della l. r..... il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni l. r. .... stessa.</b></p>